



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 257/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ RADIO BOLOGNA INTERNATIONAL S.R.L. PER LA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 35-BIS DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 2, COMMI 1 E 2,
DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE
SPORTIVA DENOMINATO "CODICE MEDIA E SPORT" DEL 27 LUGLIO 2007
(PROC. N. 88/ML)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, gli artt. 35, comma 4-bis, e 35-bis;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "*Codice Media e Sport*" sottoscritto in data 27 luglio 2007;

VISTO il decreto 21 gennaio 2008, n. 36, recante "*Recepimento del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi*", del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2008, n. 58;

VISTA la delibera n. 14/08/CSP, recante "*Approvazione del regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport*" del 31 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2008, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119, del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le Comunicazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119, del 24 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale dell’Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto il 4 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2000, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la propria delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni della Emilia-Romagna, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al suddetto CO.RE.COM.;

VISTA la «*Convenzione del 10 luglio 2009 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna per l’attuazione della delega a quest’ultimo di funzioni in tema di comunicazioni, ed in particolare l’art. 4 della stessa che delega al CO.RE.COM. l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”»;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 e ss. modifiche, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e, in particolare, l’art. 8, comma 2, dell’allegato *Regolamento*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2016;

VISTO l’atto di contestazione del 14 luglio 2017 del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna, trasmesso per la notifica in pari data alla società Radio Bologna International S.r.l., con sede legale in Viale Palmiro Togliatti, n. 27 - 40133 - Bologna, con il quale è stata contestata la violazione - nel corso del programma radiofonico “*made in BO*”, andato in onda il 27 maggio 2017, sull’emittente radiofonica locale “*Radio International*” - del combinato disposto dell’art. 35-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 2, commi 1 e 2, del codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*” del 27 luglio 2007. Precisamente, alle ore 20,34 del 27 maggio 2017, a partire dal 14° minuto della trasmissione, un ospite qualificatosi come “*Davide*”, intervenendo telefonicamente, affermava in riferimento alla Juventus: “*. . . questi fanno lercio, riescono a rubare anche nelle partite dove non contano niente . . . mi fanno cagare . . . Io spero che venga giù l’aereo che li porta a giocare la Coppa dei campioni . . . Sono la vergogna del calcio italiano*”. Incoraggiato da uno dei conduttori proseguiva: “*. . . mi fanno schifo, giocatori, tifosi, società, allenatore; tutti quelli che vestono quella maglia di merda che è la vergogna del calcio . . . mi fanno schifo, spero venga giù l’aereo quando tornano . . . ; mi fanno cagare sono la vergogna del calcio italiano*”; allo stesso tempo, il conduttore della trasmissione Nicola Tagliavini, qualificato anche come “*il Tosco*”, incoraggiava l’ospite e dichiarava: “*. . . guarda se tu parti così io ti lascio venti minuti di microfono aperto . . . Io penso che la tua non sia per niente ipocrisia . . . vai avanti amico; io voglio la morte di tutti gli juventini deformati. Vai avanti amico . . . Vai avanti ancora sei il mio mito . . . vai avanti non ti sto perculando sei la mia voce, alza la voce . . . vai alza la voce, grande vai avanti ancora. Vai avanti ancora sei il mio mito, il mio idolo*”;

VISTE le memorie difensive presentate il 30 agosto 2017 in sede di audizione al CO.RE.COM. Emilia-Romagna con le quali la società Radio Bologna International S.r.l. ha chiesto che non venisse irrogata alcuna sanzione nei propri confronti. Precisamente la predetta società ha rappresentato che il programma in parola veniva diffuso “*solo ed esclusivamente in ambito locale*”, evidenziando altresì come l’altro conduttore si fosse dissociato, durante la trasmissione, dalle affermazioni rese. Inoltre, nella stessa memoria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

è stato sottolineato il fatto che la trasmissione è andata in onda “*in diretta*”, circostanza che avrebbe impedito qualsiasi intervento preventivo e di controllo;

VISTA la delibera del 12 settembre 2017 del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna con la quale si propone all’Autorità di procedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 - pari al doppio del minimo edittale - nei confronti della società Radio Bologna International S.r.l. in relazione alla trasmissione andata in onda il 27 maggio 2017 sull’emittente radiofonica locale “*Radio International*”;

RITENUTO di non accogliere le eccezioni dedotte alla società per le seguenti ragioni:

- va rigettata l’eccezione secondo la quale il programma radiofonico ha avuto una diffusione esclusivamente locale giacché trattasi di disposizioni rivolte anche all’emittenza locale;
- va rigettata l’eccezione secondo la quale al momento del fatto c’è stato in studio chi ha preso le distanze dalle affermazioni proferite dal radioascoltatore nel corso della telefonata in quanto la trasmissione del programma è proseguita ed il conduttore ha invitato più volte il radioascoltatore a proseguire, esprimendo il proprio apprezzamento per quanto sostenuto;
- va rigettata l’eccezione secondo la quale, andando in onda in diretta, non è possibile effettuare un preventivo controllo sul programma. Infatti, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, e, segnatamente, dell’art. 2, comma 1, *lett. a)*, del *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, la responsabilità di quanto diffuso ricade sull’emittente che ha trasmesso il programma. Nel caso di specie, viene dunque ascritta alla società la responsabilità per la diffusione di contenuti in violazione dell’art. 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva denominato “*Codice Media e Sport*”;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni “*Le emittenti, anche analogiche, e le emittenti radiofoniche, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenute all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del *Codice Media e Sport* “*Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del *Codice Media e Sport* “*Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose*”;

ACCERTATA l'intervenuta violazione, nel corso della trasmissione “*made in BO*” andata in onda il 27 maggio 2017 sull'emittente radiofonica locale “*Radio International*”, delle citate disposizioni che dispongono l'adozione di specifiche misure da osservare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive;

RILEVATA per l'effetto, la violazione dell'art. 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato *Codice Media e Sport*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente ad euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi mediamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei telespettatori anche minori nell'ambito del più seguito e partecipato gioco a livello nazionale qual è il calcio e con riferimento al contesto storico sociale in cui sono frequenti fenomeni di violenza legati ad avvenimenti calcistici;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, risulta che la stessa non ha posto in essere alcuna azione per prevenire o impedire il verificarsi di simili accadimenti;
- con riferimento alla personalità dell'agente, la società, titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Bologna International S.r.l., con sede legale in Viale Palmiro Togliatti, n. 27 - 40133 - Bologna, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione del combinato disposto dell'art. 35-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato *Codice Media e Sport*;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 257/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 257/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi